

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"I SCIAMMIADI Associazione di Promozione Sociale" e culturale
Via G. Marconi, 20 - 28010 PISANO (NO)
C.F. 90010690031 P. IVA 02162220038

Titolo I

Costituzione e scopi Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "I SCIAMMIADI", di seguito indicata anche come "Associazione"
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pisano (NO) via G. Marconi, 20 e sede operativa a Novara di Sicilia corso Risorgimento 82/a. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pisano (NO) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di **Messina**, ed opera anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie anche all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale".

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**I SCIAMMIADI APS**" oppure "**I SCIAMMIADI associazione di promozione sociale**" e culturale.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) Attività di interesse generale 1; Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) Attività di interesse generale 2; Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- c) Attività di interesse generale 3; Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) Attività di interesse generale 4; Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) Attività di interesse generale 5; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) Finalità 1; mantenere la cultura, le tradizioni della lingua, gli usi e costumi, i prodotti tipici del territorio di Novara di Sicilia (ME);

b) Finalità 2; tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e ambientale del territorio di cui al comma a;

c) Finalità 3; promuovere l'evoluzione delle attività produttive e l'inserimento nelle stesse delle nuove generazioni nel territorio di cui al comma a.

d) Finalità 4; promuovere iniziative di solidarietà e promozione sociale e/o assistenziale, beneficenza.

Art.4 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Attività specifica 1; promuovere e organizzare, anche in collaborazione con organi pubblici, iniziative quali convegni, escursioni, spettacoli, mostre, festeggiamenti, manifestazioni ludico-sportive, gastronomiche;

b) Attività specifica 2; Partecipare alla costituzione di consorzi o organismi consortili, di prendere in gestione strutture pubbliche o private che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi sopra descritti e partecipare, di conseguenza, anche a bandi finalizzati agli scopi sociali.

c) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 – Associati

Soci Fondatori

SALVATORE BARTUCCIOTTO

GIUSEPPINA BARTOLOTTA

NUNZIA BAELI

GIUSEPPE AURIGA

GIORGIO TRUSCELLO

A tutti gli effetti, del presente statuto, equiparati ai soci ordinari.

Soci Ordinari

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa anche in conformità a eventuali appositi regolamenti.

Le adesioni comportano il pagamento della tessera annuale o pluriennale il cui importo potrà essere diverso e in ogni modo determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari.

Amici Sostenitori

Sono da considerarsi amici sostenitori tutti coloro che sostengono l'idea ed il progetto associativo. Gli amici Sostenitori verseranno quote volontarie diverse dai Soci, non hanno diritto di voto, ma possono utilizzare le strutture ed i servizi dell'associazione culturale.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

1. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. Tali adesioni non sono ritenute esclusive, lasciando quindi, ampia libertà ai soci di aderire anche ad altre organizzazioni

Art.8 Obbligo dei soci

L'adesione si manifesta mediante sottoscrizione della domanda di adesione ed il versamento della quota associativa nei tempi e nei modi che saranno definiti dal consiglio direttivo.

La quota è sempre non trasmissibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 4/12/1997 n° 460 ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L'adesione obbliga il socio all'osservanza del regolamento dalle norme previste dal presente statuto e dalle deliberazioni degli Organi Statutari, ed è vincolante fino alla scadenza.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione, sono gratuite.

L'adesione si dovrà intendere disdetta a tutti gli effetti quando il socio, di propria iniziativa, dia comunicazione scritta di recesso entro u mese prima della scadenza annuale. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà l'obbligo del pagamento della quota associativa anche per l'anno seguente.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo .

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 13 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote sociali, deliberate e/o volontarie, canoni suppletivi e/o straordinari;
- b) beni mobili, immobili e valori, che per acquisti, lasciti, donazioni divengano proprietà dell'Associazione;
- c) speciali riserve o accantonamenti di somme;
- d) ogni altro accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) contributi da Enti Pubblici e/o privati che, a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente.
- f) Divieto di distribuzione anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o per opere di beneficenza non a soci.

ART. 14 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio da compilare con criteri di oculata prudenza.

Gli eventuali avanzi netti di gestione - pagato quindi ogni costo di esercizio - risultanti dal rendiconto - saranno così destinati:

- una quota non inferiore al 10% al fondo di riserva ordinaria;
- alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento per opere di beneficenza su delibera dell'assemblea;
- il rimanente a patrimonio sociale.

Sussiste comunque il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale così come previsto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

ART. 15 Organi Sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- C) il Collegio Sindacale;
- D) il Collegio Probiviri;

ART. 16- Assemblea Dei Soci

L'assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza od essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci.

Hanno diritto di voto i Soci, che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali annuali.

Ciascun Socio non può rappresentare con delega, più di tre Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sarà assistito dal Segretario e può tenersi anche in teleconferenza.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o Notaio.

ART. 17 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo e il preventivo per l'anno successivo;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale;
- delibera sui programmi e fatti gestionali relativi alla gestione della Associazione;

L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina del liquidatore e/o liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri. Entrambe possono tenersi in video conferenza.

ART. 18- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea dei Soci. Possono assumere la carica di consigliere:

I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili, fino a 4 (quattro) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina propri rappresentanti presso enti, istituzioni e commissioni a vario carattere.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario.

Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare un Consigliere si applicherà l'art. 2386 C. C..

I membri così nominati scadranno con gli altri consiglieri in carica.

ART. 19- Poteri Del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o d'ordine, di valersi dell'opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle persone a ciò incaricate.

Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci ed all'esecuzione delle sue delibere;
- delibera sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei Soci;

- predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo che sottopone all'assemblea;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche;
- determina il programma di attività della Associazione;
- nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in parte le sue funzioni a uno o più componenti;
- delibera l'apertura di sedi secondarie;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compenso e/o di stipendio, nonché i criteri di rimborso spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, che potranno anche essere forfettizzati in toto od in parte per gli incarichi di: Presidente, Vice Presidente.
- delibera il rimborso spese dei Consiglieri e delle Commissioni di studio e lavoro;
- delibera i rimborsi del Collegio Sindacale;
- controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
- compie, infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

ART. 20- Riunione Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato, salvo casi d'urgenza, almeno tre giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta di presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.

Se uno o più amministratori, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C. C..

Il Segretario dell'Associazione potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà veste consultiva, qualora non ricopra la carica anche di consigliere.

ART. 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, che nomina anche il Presidente.

I Sindaci durano in carica per quattro esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la corrispondenza delle spese documentate e/o giustificate e constata la regolare tenuta della corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili. Si riunisce almeno ogni anno, redigendo all'uopo un verbale, da trascriversi nell'apposito libro delle deliberazioni del Collegio sindacale stesso. Le riunioni possono anche svolgersi in videoconferenza.

I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei soci.

ART. 22 - Collegio Dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi, scelti anche tra non soci, nominati dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

I membri eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio.

Il Collegio ha la stessa scadenza del consiglio direttivo che l'ha nominato.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio si provvede alla sostituzione .

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra Soci e Associazione che insorgono in sede di svolgimento del rapporto sociale.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.

Le riunioni possono anche svolgersi in videoconferenza.

ART. 23 Rendiconto D'esercizio - Libri Sociali -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l'anno seguente, corredandolo di una relazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e secondo le disposizioni statutarie.

Per la formazione del rendiconto devono essere osservate le disposizioni di legge e del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460. I libri dell'associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le Associazioni senza scopo di lucro o dalla normativa prevista per il 3° Settore.

ART. 25 Lo Scioglimento

In caso di liquidazione e/o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nominerà il/i liquidatore/i con l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460.

ART. 26 Norma Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra normativa in materia.

Novara di Sicilia, 07 Agosto 2022

Il legale rappresentante

(Salvatore Bartucciotto)